Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari concernente l'acquisto della cittadinanza

Concluso a Vienna il 24 aprile 1963 Approvato dall'Assemblea federale il 23 marzo 1990² Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 12 giugno 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1992

(Stato 19 gennaio 2007)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari³,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963,

animati dal desiderio di stabilire, per quanto li concerne, regole inerenti all'acquisto della cittadinanza da parte dei membri del loro posto consolare nonché dei familiari che con questi convivono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, la locuzione «membri del posto consolare» designa, come definito dall'articolo 1 paragrafo 1 lettera g) della Convenzione, «i funzionari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio».

Art. II

I membri del posto consolare e i familiari che con loro convivono non acquistano la cittadinanza dello Stato di residenza semplicemente per effetto della sua legislazione

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, come segue: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri dell'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

RU 1992 2062; FF 1987 III 307

- Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- ² RU **1992** 2056
- 3 RS **0.191.02**

0.191.022 Relazioni consolari

Art. IV

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI

- 1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.
- 2. Per ogni Stato che l'avrà ratificato o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratificazione o di adesione

Art. VII

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

- a) le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
- b) il giorno in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente all'arti-

Art. VIII

L'originale del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati menzionati nell'articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 19 gennaio 20074

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Belgio	9 settembre	1970 A	9 ottobre	1970
Bulgaria	11 luglio	1989 A	10 agosto	1989
Corea (Sud)	7 marzo	1977 A	6 aprile	1977
Danimarca	15 novembre	1972	15 dicembre	1972
Dominicana, Repubblica	4 marzo	1964	17 marzo	1967
Egitto	21 giugno	1965 A	17 marzo	1967
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Filippine	15 novembre	1965 A	17 marzo	1967
Finlandia	2 luglio	1980	1° agosto	1980
Gabon	23 febbraio	1965 A	17 marzo	1967
Germania	7 settembre	1971	7 ottobre	1971
Ghana	4 ottobre	1963	17 marzo	1967
India	28 novembre	1977 A	28 dicembre	1977
Indonesia	4 giugno	1982 A	4 luglio	1982
Iran	5 giugno	1975 A	5 luglio	1975
Iraq	14 gennaio	1970 A	13 febbraio	1970
Islanda	1° giugno	1978 A	1° luglio	1978
Italia	25 giugno	1969	25 luglio	1969
Kenya	1° luglio	1965 A	17 marzo	1967
Laos	9 agosto	1973 A	8 settembre	1973
Madagascar	17 febbraio	1967 A	17 marzo	1967
Malawi	23 febbraio	1981 A	25 marzo	1981
Marocco	23 febbraio	1977 A	25 marzo	1977
Nepal	28 settembre	1965 A	17 marzo	1967
Nicaragua	9 gennaio	1990 A	8 febbraio	1990
Niger	21 giugno	1978 A	21 luglio	1978
Norvegia	13 febbraio	1980	14 marzo	1980
Nuova Zelanda ^a	5 settembre	2003 A	5 ottobre	2003
Oman	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Paesi Bassi*	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Antille olandesi	17 dicembre	1985	16 gennaio	1986
Aruba	17 dicembre	1985	16 gennaio	1986
Panama	28 agosto	1967	27 settembre	1967
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Senegal	29 aprile	1966 A	17 marzo	1967
Siria	21 giugno	1965 A	17 marzo	1967
Suriname	11 settembre	1980 A	11 ottobre	1980
Svezia	19 marzo	1974	18 aprile	1974

⁴ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

0.191.022 Relazioni consolari

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)			Entrata in vigore	
Svizzera	12 giugno	1992 A	12 luglio	1992	
Thailandia	15 aprile	1999 A	15 maggio	1999	
Tunisia	24 gennaio	1968 A	23 febbraio	1968	

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Il Prot. non s'applica alle Isole Tokelau.

Dichiarazione

Paesi Bassi

Il Regno dei Paesi Bassi interpreta la frase «non acquistano la cittadinanza dello Stato accreditatario semplicemente per effetto della sua legislazione», che figura all'articolo II del protocollo, nel senso che l'acquisto della nazionalità per filiazione non è assimilato all'acquisto della nazionalità semplicemente per effetto della legislazione dello Stato di residenza.